



LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.

ANALISI PERIODICA CHE DA' CONTO E GIUSTIFICA IL MANTENIMENTO DELLE SOCIETA' IN HOUSE

(ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. 201/2022)

APPENDICE PREVISTA DALL'ART. 30, COMMA 2, DEL TUSPL ALLA REVISIONE PERIODICA
ANNUALE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE PREVISTA DALL'ART. 20 DEL TUSPP

FORLÌ, 14 Novembre 2023

Indice

PARTE PRIMA

1. Definizioni di carattere generale
2. La definizione della società in house
3. Le caratteristiche della società in house
4. Identificazione delle società in house
 - a. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione;
 - b. Secondo ANAC: l'elenco di cui all'art. 192 codice dei contratti (vecchio);
5. L'analisi periodica per la giustificazione delle società in house e la razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSPP
6. Tavole sinottiche dei principi contenute nelle forme di legge che informano l'analisi periodica per la giustificazione delle società in house
7. Caratteristiche speciali ai fini della relazione:
 - a. Delle società in house di servizi strumentali;
 - b. Delle società in house di servizi pubblici locali a rete regolati da autorità

PARTE SECONDA

8. Check list delle società partecipate dal Comune di Forlimpopoli (anche tramite Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., Romagna Acque società delle Fondi S.p.A. e Unica Reti S.p.A.)
9. Scheda per ogni società in house
 - a. Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
 - b. Forlifarma S.p.A.
 - c. FMI S.r.l.
 - d. Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

PARTE PRIMA

1. Definizioni di carattere generale

Ai fini della presente relazione seguono le definizioni:

«servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.

«servizi di interesse economico generale di livello locale» o **«servizi pubblici locali di rilevanza economica»:** i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o **«servizi pubblici locali a rete»:** i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

«servizi strumentali» *“la definizione più corretta di servizi strumentali è reperibile nelle sentenze del Consiglio di Stato (Ex multis sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766) ove si indicano quali servizi strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. I servizi strumentali, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività. La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente: quando è presente un'utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo, si è in presenza di servizio pubblico locale, mentre quando il beneficio della prestazione è soltanto dell'ente, e l'ente è l'unico pagatore del corrispettivo si configura un'attività strumentale ovvero un'attività resa alla pubblica amministrazione. Il TAR Lombardia (Sezione di Brescia, 27 dicembre 2007, n. 1373) ha ancor meglio definito la distinzione tra le due categorie, affermando che essa va ricercata nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall'appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, al contrario, servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono svolte in favore della stazione appaltante. Si deve comunque concludere sul punto ricordando che, non esistendo nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti (a differenza dell'elenco contenuto nella vecchia Legge 103/1903), agli Enti è rimessa la facoltà di determinare la tipologia ed i livelli delle prestazioni di servizio per i quali assumere la responsabilità e gli oneri economici nei confronti della collettività di riferimento, rispettando il quadro generale fornito dalle diverse disposizioni dell'ordinamento (Consiglio di Stato, 23.2.2010, n. 1651) – tratto da Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili - Documento – 2011 - Le Società*

partecipate ed i servizi pubblici locali – La disciplina dopo il Referendum Popolare del 12/13 giugno 2011 ed il D.L. 13 agosto 2011, n.138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n.148.

«**diritto esclusivo**»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato.

«**diritto speciale**»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un ambito determinato.

«**tariffe**»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

«**costi efficienti**»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

«**TUSPP**» D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

«**TUSPL**» D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

«**Codice dei contratti**» D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

«**Vecchio codice dei contratti**» D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici.

2. La definizione della società in house

L'in house providing è un affidamento effettuato in deroga alla normativa comunitaria in materia di contratti pubblici poiché non viene esperita alcuna gara pubblica per lo stesso. Infatti, secondo la Corte di Giustizia non deve applicarsi la normativa comunitaria qualora manchi una vera e propria relazione contrattuale fra due soggetti; in particolare, i giudici affermano che la procedura ad evidenza pubblica non deve essere svolta «nel caso in cui, nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano».

L'art. 2 (rubricato "Definizioni") del TUSPP definisce la società in house (lett. o): le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3.

3. Le caratteristiche della società in house

I requisiti fondamentali dell'in house providing sono i seguenti:

- controllo analogo;
- attività prevalente;
- partecipazione pubblica totalitaria.

Il “controllo analogo”

Il primo requisito è rappresentato dal controllo analogo.

Esso viene definito all'art. 2, comma 1, lett. c) del Tuspp come quella situazione in cui l'amministrazione esercita *«un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata»*.

Il controllo analogo si inserisce all'interno del potere di direzione e vigilanza appartenente all'ente pubblico e si manifesta tramite strumenti di diritto societario e di diritto pubblico: i primi, in particolare, garantiscono la tipologia e l'intensità del controllo richiesti per giustificare, appunto, l'esenzione dall'obbligo di gara pubblica. Essi si configurano nei patti parasociali e nelle clausole statutarie.

Il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente e secondo un orientamento al momento dominante, esso si realizza anche attraverso la sottoscrizione di patti parasociali.¹

In aggiunta ai patti parasociali, sono state menzionate, altresì, le clausole statutarie. Si tratta di accordi che, introdotti nello statuto di una data società, riservano ai soci una specifica ingerenza nella gestione della stessa società mediante poteri di direzione e di controllo.

Anche il diritto pubblico, oltre quello societario, offre strumenti che permettano di attuare il controllo analogo. Essi vengono individuati nel contratto di servizio e nel controllo strategico.

Nel campo delle società in house il contratto di servizio è utile per garantire un controllo costante sull'attività tramite un sistema di controlli interni: il controllo di gestione e il controllo strategico sulle società partecipate dall'ente locale. Il primo consiste nel *«verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati»*; il controllo strategico, invece, presuppone la presenza di una struttura con il compito di *«valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti»*.

Il controllo di gestione si articola, almeno, in tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; rilevazione di dati relativi a costi, proventi e risultati raggiunti; valutazione dei precedenti dati. L'ultima fase, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 267 del 2000, consiste nel

¹

I patti parasociali, disciplinati, nel codice civile, agli artt. 2341-bis e 2341-ter, rappresentano accordi tra soci che permettono all'amministrazione di nominare i propri rappresentanti all'interno degli organi di gestione e controllo delle società e, di conseguenza, esercitare, con poteri speciali, la propria influenza nell'assemblea. I patti parasociali non sono opponibili erga omnes. Tale limitazione, pertanto, può essere superata con apposite clausole statutarie che, al contrario, potendosi opporre erga omnes, garantiscono ai soci una rilevante e piena ingerenza nella gestione della società stessa mediante poteri di direzione e controllo. È rilevante affermare che attraverso i patti parasociali si vuole raggiungere la stabilità del governo della società. Ai sensi dell'art. 2341-bis del codice civile vengono indicati quali patti parasociali i sindacati di voto, di blocco e di concertazione. I primi consistono in accordi regolanti l'esercizio di voto nell'assemblea, con essi, dunque, i soci si impegnano a votare ciò che è stato pattuito dalla maggioranza o dalla totalità di coloro che vi hanno aderito. Tramite i sindacati di blocco, invece, le parti si obbligano a non cedere le proprie azioni o a farlo in presenza di determinate condizioni. La finalità di questa tipologia di accordi è la stabilizzazione degli assetti proprietari al fine di lasciare inalterata il complesso della società e scongiurare l'ipotesi di nuovi soci. I patti di concertazione, infine, vincolano i soci a consultarsi tra di loro prima del voto in assemblea.

fornire «*le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili*». Dunque, il controllo di gestione viene esteso anche agli erogatori di servizi pubblici quali le società in house. In tal caso, il contratto di servizio deve includere l'obbligo, a carico dell'affidatario, di garantire un controllo completo allo scopo di consentire all'amministrazione di verificare la gestione del servizio con riguardo agli obiettivi prestabiliti. Il controllo di gestione è inteso come supporto alla dirigenza al fine di migliorare la performance gestionale, il controllo strategico, invece, supporta le funzioni di indirizzo politico.

Tipologie di controllo analogo²

L'in house cd. frazionato o pluripartecipato si configura qualora il controllo sul soggetto affidatario sia esercitato anche da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ricorrendo le seguenti condizioni: (i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; (ii) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; (iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

L'in house cd. invertito o capovolto si configura qualora il soggetto controllato, essendo a sua volta un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione al soggetto controllante;

L'in house orizzontale si configura qualora una persona giuridica controllata, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In altri termini, l'amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all'altro;

L'in house cd. a cascata o indiretto che si configura qualora il controllo sia esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice, dunque, esercita il controllo analogo su un ente che a sua volta controlla l'organismo in house cui viene concesso l'affidamento diretto da parte dell'amministrazione. E' opportuno segnalare che, al riguardo, le Linee Guida ANAC n. 7, adottate in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, precisano, al paragrafo 6.3.5, che in caso di in house a cascata, l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo dell'Amministrazione A sulla società B e della società B sulla società C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti alla società C.

Il requisito dell'“attività prevalente”

Anche in questo caso sono i giudici comunitari che ne specificano i contorni affermando che «*le condizioni in presenza delle quali, secondo la menzionata sentenza Teckal, la direttiva 93/36 è inapplicabile agli appalti conclusi tra un ente locale e un soggetto giuridicamente distinto da quest'ultimo, vale a dire che, al contempo l'ente locale eserciti sul soggetto in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il soggetto di cui trattasi svolga la parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti locali che lo detengono, hanno, in particolare, lo scopo di evitare che sia falsato il gioco della concorrenza*».

In altre parole, secondo la Corte di Giustizia, si parla di affidamento in house quando le prestazioni di una determinata impresa siano primariamente destinate all'ente locale che controlla la stessa impresa e le altre attività risultino residuali.

Fatta questa doverosa premessa, bisogna stabilire quando una data attività può essere considerata prevalente.

Il vecchio Codice dei contratti all'art. 5, comma 1, lett. b), recependo le novità definite dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, stabilisce che l'attività del soggetto affidatario in house è considerata prevalente qualora oltre l'80% delle attività dell'amministrazione controllata è esercitato nello svolgimento di compiti a esso affidati dalla stessa amministrazione o da altre persone giuridiche controllate dall'ente affidante.

La stessa disposizione prevedeva, altresì, che ai fini della determinazione della percentuale dell'attività prevalente occorre prendere in considerazione «*il fatturato totale medio o una misura idonea alternativa fondata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione*». In assenza dei dati appena riportati, sempre l'art. 5, al comma 8, considerava sufficiente «dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile».

Sulla base di quanto riportato fin ad ora, è chiaro che il requisito dell'attività prevalente, congiuntamente a quello del controllo analogo, avvalorano l'appartenenza della società in house all'organizzazione dell'ente controllante.

La partecipazione pubblica totalitaria

Per lungo tempo è stato ritenuto che la presenza di capitale privato nel modello in house impedisse il soddisfacimento degli interessi pubblici che erano, invece, considerati, la principale finalità dell'affidamento in house.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito un'inversione di rotta.

Ad esprimersi su tale questione è stata, inizialmente, la Corte di Giustizia nel 2008.

In tal sede, i giudici hanno osservato che «per quanto riguarda il secondo argomento esposto dalla Commissione, si deve rilevare che la possibilità per i privati di partecipare al capitale della società aggiudicataria, in considerazione in particolare della forma societaria di quest'ultima, non è sufficiente, in assenza di una loro effettiva partecipazione al momento della stipula di una convenzione come quella di cui trattasi nella presente causa, per concludere che la prima condizione, relativa al controllo dell'autorità pubblica, non sia soddisfatta. Infatti, per ragioni di certezza del diritto, l'eventuale obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di procedere ad una gara d'appalto dev'essere valutato, in via di principio, alla luce delle condizioni esistenti alla data dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi».

Sempre sulla scorta di tale ragionamento si è espresso, altresì, il Consiglio di Stato nel 2018 il quale, dopo aver ribadito che «*le società in house possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici da*

amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati», ha aggiunto «ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata».

Dunque, secondo i giudici amministrativi *«il requisito della partecipazione pubblica totalitaria è divenuto autonomo rispetto a quello del controllo analogo e sono state consentite forme di partecipazione diretta di capitali privati ma a condizione che la partecipazione dei capitali privati sia prevista a livello legislativo, in conformità dei Trattati, e non consenta l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata».*

Il comma primo dell'art. 16 del Tuspp stabilisce sul tema della partecipazione privata al capitale della società in house: *“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.”*

4. Identificazione delle società in house

Le società in house posso identificarsi secondo i criteri distintivi di seguito indicati.

a) Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione

La Corte di cassazione è più volte intervenuta per risolvere il riparto di giurisdizione della Corte dei Conti sugli atti compiuti dagli amministratori delle società e può affermarsi che si è ormai consolidata giurisprudenza della medesima Corte secondo la quale occorre prendere in considerazione la verifica della sussistenza del rapporto in house sotto un profilo meramente formale.

Infatti, per la Corte di cassazione, è necessario verificare la «ricorrenza dei requisiti propri della società in house, i quali costituiscono il presupposto della giurisdizione della Corte dei Conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionali al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle norme ed alle previsioni statutarie vigenti alla data del fatto illecito (cfr. Cass., sez. Un., 28/6/2018, n. 17188), e la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei Conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing, i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto, essendo al riguardo essenziale, (...), che siano resi manifesti nei rapporti interni ed esterni il carattere istituzionalmente servente della società in house e la sua fisionomia di mera articolazione della P.A. da cui promana, in contrapposizione a quella di soggetto giuridico esterno e autonomo dalla P.A. (cfr. Cass., Sez. Un., 21/6/2019, n. 16641, cfr. altresì Cass., sez. Un. 11/9/2019, n. 22712)».

Conclusivamente sul punto si osserva che per la Corte di cassazione si ha società in house allorché risultano nello statuto della società i tre requisiti fondamentali dell'in house.

b) Secondo ANAC: l'elenco di cui all'art. 192 codice dei contratti (vecchio);

Secondo l'abrogato art. 192, comma 2, del vecchio codice dei contratti, l'ANAC teneva il registro dell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano

mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

In merito alla valenza giuridica dell’iscrizione alle liste suddette, ai fini del riconoscimento dell’in house, il Consiglio di Stato, comm. spec., 01.02.2017 n. 282, ha reso parere favorevole con osservazioni sulle Linee guida “vincolanti” dell’ANAC e – rilevato che lo scopo della norma è garantire pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici – fornisce una ricostruzione in cui la funzione di controllo dell’ANAC è pienamente compatibile con il divieto di introdurre “*livelli di regolazione superiori a quelli minimi*” richiesti dalle direttive europee (cd. “goldplating”). Da un lato, il Consiglio di Stato ha affermato che la pubblicità prevista dalla legge non è “costitutiva”, ma “dichiarativa”: in presenza dei requisiti di legge, la domanda di iscrizione all’elenco consente di per sé “*di procedere all’affidamento senza gara, senza bisogno dell’intermediazione di un’attività provvedimentale preventiva*” (ovvero, non occorre un esplicito atto dell’ANAC di iscrizione all’elenco). Dall’altro, il Consiglio ha affermato che “*la domanda innesca una fase di controllo dell’ANAC*” che, in caso di esito negativo, si traduce in un provvedimento che impedisce futuri affidamenti in house. Questo provvedimento è impugnabile davanti al giudice amministrativo, poiché “*ha carattere autoritativo ed effetto lesivo*”.

5. L’analisi periodica per la giustificazione delle società in house e la razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSPP

Il quinto comma dell’art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede infine l’obbligo per l’ente locale di procedere all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma I del medesimo art. 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

La norma, dunque, richiama la disciplina della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del TUSP, il quale dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche «*effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*» e, al successivo comma 3, che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro — cui l’art. 15 del D.Lgs. 175/2016, ha affidato peculiari competenze per il monitoraggio, l’indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica — nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L’attività di monitoraggio dell’assetto complessivo delle partecipazioni ha carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all’esame dell’assetto complessivo delle società partecipate e, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, di predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il richiamato comma 2 individua, dunque, i casi in cui devono essere adottati i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, ovvero i casi in cui le amministrazioni rilevino: (i) partecipazioni societarie che non rientrano negli ambiti di attività che ai sensi dell’art. 4 del TUSP giustificano la costituzione di società pubbliche, nonché

l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie; (ii) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; (iii) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; (iv) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (v) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; (vi) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; (vii) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

Il comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. 201/2022, dunque, distingue due ipotesi a seconda che ricorrano o meno i presupposti di cui al richiamato art. 20, comma 2, del TUSP. Nel primo caso, l'ente locale è tenuto ad adottare un piano di razionalizzazione prevedendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione della propria partecipazione nella società in house; nel secondo caso, invece, l'ente locale è tenuto a dare atto, nel provvedimento che adotta annualmente ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

6. Tavole sinottiche dei principi contenute nelle forme di legge che informano l'analisi periodica per la giustificazione delle società in house

I principi che informano l'analisi periodica per la giustificazione delle società in house si desumono dalle seguenti disposizioni di legge:

Art. 14 TUSPL - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

Comma 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto:

- 1) delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi
- 2) i profili relativi alla qualità del servizio e
- 3) agli investimenti infrastrutturali,
- 4) della situazione delle finanze pubbliche,
- 5) dei costi per l'ente locale e per gli utenti,
- 6) dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili,
- 7) nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica,
- 8) della qualità del servizio offerto,
- 9) dei costi per l'ente locale e per gli utenti e
- 10) degli investimenti effettuati.

Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Comma 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in **un'apposita relazione** nella quale sono evidenziate altresì:

- 11) le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché
- 12) illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche,
- 13) inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Art. 17 TUSPL - Affidamento a società in house

Comma 2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la **deliberazione di affidamento** del servizio sulla base di una **qualificata motivazione** che dia espressamente conto:

- 1) delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando,
- 2) anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9,³
- 3) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta
- 4) con riguardo agli investimenti,
- 5) alla qualità del servizio,
- 6) ai costi dei servizi per gli utenti,
- 7) all'impatto sulla finanza pubblica,
- 8) nonché agli obiettivi di universalità,
- 9) socialità,
- 10) tutela dell'ambiente
- 11) e accessibilità dei servizi,
- 12) anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Art. 17 Affidamento a società in house

Comma 5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20,

- 1) delle ragioni che, sul piano economico e
 - 2) della qualità dei servizi,
- giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house,
- 3) **anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.**

7. Caratteristiche speciali ai fini della relazione

Ai fini della presente relazione vanno tenute presenti le caratteristiche delle società in house che seguono.

a. Delle società in house di servizi strumentali.

Le società in house che svolgono servizi strumentali non saranno oggetto della presente relazione in quanto riferita a quelle che, ai sensi del TUSPL, svolgono servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Per la individuazione dei servizi strumentali si rinvia alle definizioni

3

art. 8 (Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete - 1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale) Tuspl

Per le società in house che svolgono congiuntamente servizi strumentali e servizi pubblici locali a rilevanza economica si prenderanno in considerazione in questa relazione i secondi sulla base delle risultanze della contabilità analitica (si veda *infra*).

b. *Delle società in house di servizi pubblici locali a rete regolati da autorità*

Per le società in house che gestiscono servizi pubblici locali la competenza della presente relazione è rimessa alle Autorità di Regolazione (o EGATO).

PARTE SECONDA

8. Check list delle società partecipate dal Comune di Forlimpopoli (anche tramite Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e Unica Reti S.p.A.)

Partecipazione diretta del Comune nelle società

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA EX ART. 4 DEL 175/2016	OGGETTO DI RELAZIONE EX ART. 17, C. 5
AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE	02143780399	0,42 %	NO		Funzione amministrativa	no
HERA S.p.A.	04245520376	0,1842%	NO		Quotata	no
LEPIDA S.C.P.A.	02770891204	0,0014%	Si		Funzione strumentale	Rinvio alla informazioni sul sito della società
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.	03943760409	4,0055%	si		Holding	si

Partecipazione indiretta del Comune nelle società tramite Livia Tellus Romagna Holding s.p.a.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA EX ART. 4 DEL 175/2016	OGGETTO DI RELAZIONE EX ART. 17, C. 5
ALEA Ambiente S.p.A.	04338490404	4,0055%	SI		Servizio pubblico a rete	No competenza EGATO
Fiera di Forlì S.r.l.	02377040403	1,2496%	NO		No servizio pubblico	
Forlifarma S.p.A.	02326390404	4,0055%	SI		Si	si
FMI S.r.l.	03981210408	4,0055%	SI		Società strumentale	Si limitatamente
HERA S.p.A.	04245520376	0,0482%	NO	Quotata	Servizi pubblici a rete	
Romagna Acque S.p.A.	00337870406	0,6436%	SI		Servizio pubblico	Si Informazioni fornite dalla società
SAPIR S.p.A.	00080540396	0,0070%	NO			
Start Romagna S.p.A.	03836450407	0,6989%	NO			
Techne Soc.Cons. a r.l.	02604400404	2,0027%	NO			
Unica Reti S.p.A.	03249890405	2,0598%	NO			

Partecipazione indiretta del Comune nelle società tramite Romagna Acque società delle fonti S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA EX ART. 4 DEL 175/2016	OGGETTO DI RELAZIONE EX ART. 17, C. 5
Plurima S.p.A.	03362480406	0,2077%	No	Vedi tabella sopra		Si
Acqua Ingegneria S.r.l.	02674000399	0,2960%	Si	Vedi tabella sopra		Si

Partecipazione indiretta del Comune nelle società tramite Unica Reti S.p.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SOCIETA' IN HOUSE	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA EX ART. 4 DEL 175/2016	OGGETTO DI RELAZIONE EX ART. 17, C. 5
Romagna Acque S.p.A.	00337870406	0,0074%	Si			Vedi sopra
HERA S.p.A.	04245520376	0,00000003%	NO			

9. Scheda per ogni società in house che giustifica il mantenimento

- Scheda – Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
- Scheda – Forlifarma S.p.A.
- Scheda – FMI S.r.l.;
- Scheda – Romagna Acque e sue controllate (Plurima e Acqua ingegneria).

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (HOLDING)

- Denominazione **LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.**
- Inquadramento della società nel piano di revisione ordinaria della società partecipate dal comune di Forlimpopoli ex art. 20 TUSPP: **Holding di gestione delle partecipazioni; ricorre la condizione prevista dall'art. 4 comma 5, ultimo periodo del TUSPP.**
- Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta:
 - Verifica del rispetto del vincolo di scopo e di attività – art. 4 comma 1 e 2 del TUSPP: **SI**
 - Verifica vincolo proprietà pubblica delle azioni: **SI**
 - Verifica controllo analogo: **SI controllo analogo congiunto fra i soci enti pubblici di Livia Tellus Romagna Holding (in virtù delle specifiche previsioni dello statuto e in base esercitato tramite convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, stipulata in data 14/07/2015 (nuova sottoscrizione in data 04/07/2017). Tramite Livia Tellus Romagna Holding si è determinato anche un controllo analogo a cascata sui servizi affidati in house, da parte dei comuni soci, direttamente alla società in house controllate dalla Holding**
 - Verifica attività prevalente: **SI**
- Caratteristiche tecniche del servizio: Holding di partecipazione che svolge l'attività di controllo delle società controllate per conto dei comuni come declinata dallo statuto della stessa
- Gli investimenti
Gli investimenti sono evidenziati dalla tabella delle variazioni delle immobilizzazioni materiali dalla nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	223.911	4.799.875	232.028.747	237.052.533
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	217.783	3.977		221.760
Svalutazioni	-	-	1.732.956	1.732.956
Valore di bilancio	6.128	4.795.897	230.295.792	235.097.817
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	-	608.214	-	608.214
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	3.328	-	-	3.328
Ammortamento dell'esercizio	2.800	995		3.795
Totale variazioni	(6.128)	607.220	-	601.092
Valore di fine esercizio				
Costo	220.583	5.408.089	232.028.747	237.657.419
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	220.583	4.972		225.555
Svalutazioni	-	-	1.732.956	1.732.956
Valore di bilancio	-	5.403.117	230.295.792	235.698.909

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	3.772.218	308.803	412.856	305.998	4.799.875
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	3.977	-	3.977
Valore di bilancio	3.772.218	308.803	408.879	305.998	4.795.897
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	-	1.160	607.054	608.214
Ammortamento dell'esercizio	-	-	995	-	995
Totale variazioni	-	-	165	607.054	607.220
Valore di fine esercizio					
Costo	3.772.218	308.803	414.016	913.052	5.408.089
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-	4.972	-	4.972
Valore di bilancio	3.772.218	308.803	409.044	913.052	5.403.117

- I costi per gli enti locali

La società non riceve corrispettivi o trasferimenti di fondi o risorse finanziarie da parte dei comuni soci.

- Obiettivi impartiti dal Comune ai sensi dell'art. 19 c. 5 TUSPP

Gli obiettivi indicati dai soci alla società, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del TUSPP sono fatti propri come *assumption* della programmazione economico – finanziaria della società e sono rendicontati in apposita sezione della Relazione sul governo societario ex art. 6 del TUSPP.

- Gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche

La società svolge la propria attività di detenzione e gestione delle partecipate in base alle disposizioni statutarie. Non riceve direttamente o indirettamente compensazioni economiche dai comuni giustificate dall'assolvimento di obblighi di servizio pubblico.

- Indicatori di bilancio della società dell'ultimo triennio: presentano un equilibrio economico finanziario e patrimoniale

Si indicano di seguito gli indici individuati dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna delibera n. 32/2023/INPR sezione controllo regione Emilia Romagna 15/02/2023 contenente: *“Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)”*.

Tabella III/II/1

INDICI ³	PARAMETRI DI RIFERIMENTO		
	INSUFFICIENTE/SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO/OTTIMO
ECONOMICI			
Ebitda/Fatturato	<5	5-8	>8
Ebitda+Canoni di leasing/Fatturato	<5	5-8	>8
Ebitda/Oneri finanziari	<2,5	2,5-6	>6
PATRIMONIALI/FINANZIARI			
Patrimonio netto (PN)/Totale attivo	<7	7-15	>15
Patrimonio Netto (PN) tangibile ⁴ /Totale attivo tangibile ⁵	<7	7-15	>15
Posizione finanziaria Netta (PFN)/Fatturato	>45	45-35	<35
Posizione finanziaria Netta (PFN)/Ebitda	>5	5-3	<3
Posizione finanziaria Netta (PFN)+debiti leasing ⁶ /Ebitda+canoni di leasing	>5	5-3	<3

INDICI				PARAMETRI DI RIFERIMENTO		
				Insufficiente / Scarso	Sufficiente	Buono / Ottimo
ECONOMICI						
	Ebitda*	/	Fatturato *	<5	5-8	>8
	6.160.257		6.703.337			91,90
	Ebitda + canoni di leasing**	/	Fatturato *	<5	5-8	>8
	6.160.257		6.703.337			91,90
	Ebitda *	/	Oneri finanziari	<2,5	2,5 - 6	> 6
	6.160.257		33.587			183,41
PATRIMONIALI / FINANZIARI						
	Patrimonio Netto (PN)	/	Totale attivo	<7	7-15	>15
	243.505.688		248.564.978			97,96
	Patrimonio Netto (PN) tangibile ***	/	Totale attivo tangibile ****	<7	7-15	>15
	243.505.688		248.564.978			97,96
	Posizione Finanziaria Netta (PFN)	/	Fatturato	>45	45-35	<35
	6.894.623		6.703.337			PFN NEGATIVA
	Posizione Finanziaria Netta (PFN)	/	Ebitda	>5	5-3	<3
	6.894.623		6.160.257			PFN NEGATIVA
	Posizione Finanziaria Netta (PFN) + debiti leasing **	/	Ebitda + Canoni di leasing **	>5	5-3	<3
	6.894.623		6.160.257			PFN NEGATIVA

* normalizzato con l'integrazione dei proventi da partecipazione

** La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario diretto (lettera patronage controllata Alea Ambiente)

*** Si intende il Patrimonio Netto al netto delle Immobilizzazioni immateriali.

**** Si intende il totale attivo al netto delle Immobilizzazioni immateriali.

- Gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio di crisi aziendale nella relazione sulla gestione ex art. 6 del Tuspp: sono riportati nella Relazione sul governo societario esercizio 1° luglio 2021-30 giugno 2022, redatta ai sensi dell'art. 6 del TUSPP e presentata ai soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.


- Rappresentazione dell'evoluzione nel triennio degli indici di bilancio dei costi di gestione e benchmark di settore per l'analisi dei costi

LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A.	2020	2021	2022
Valore della produzione	6.339.833	6.033.501	6.703.337
Costi della produzione	454.863	336.520	546.875
Incidenza % Costi della produzione / Valore della produzione	7,17%	5,58%	8,16%

* valore della produzione normalizzato dei dividendi

Media Incidenza % Costi della produzione / Valore della produzione cluster triennio 2020 - 2022

	2020	2021	2022
Livia Tellus ROMAGNA HOLDING S.p.A	7%	5,58%	8,16%
<i>MEDIA ANNUA CLUSTER</i>	<i>25,41%</i>	<i>14,86%</i>	<i>18,27%</i>
Ravenna Holding s.p.a.	29%	30,90%	32,72%
Comune di Rimini - Rimini Holding S.p.A.	4%	8,57%	5,10%
Publiservizi S.p.A.	62%	14,41%	27,12%



- Analisi degli equilibri economici in base agli indicatori previsti dall'All. 1) del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy approvato ai sensi dell'art. 8 del TUSPL

	2020	2021	2022
EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization.	5.897.537	5.700.714	6.160.257
EBIT - Earnings Before Interests and Taxes	5.884.970	5.696.981	6.156.462
Utile ante imposte	5.862.808	5.671.624	6.123.783
Utile netto	5.862.808	5.671.624	6.123.783
Utili netti cumulati (nel triennio)	5.862.808	11.534.432	17.658.215
ROI- Return On Investment	2,43	2,34	2,51
ROS - Return On Sale	92,83	94,42	91,84
ROE - Return On Equity	2,44	2,35	2,51
Incidenza dei costi generali o indiretti - (costi della produzione / Valore produzione)	7,17%	5,58%	8,16%

L'EBITDA è un indicatore di redditività che misura il reddito operativo prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni. L'EBITDA è aumentato di circa il 4% passando da 5.897.537 euro nel 2020 a 6.160.257 nel 2022.

L'EBIT è un indicatore di redditività che misura il reddito operativo prima di interessi e tasse. L'EBIT è aumentato di circa il 5% nel triennio, passando da 5.884.970 euro nel 2020 a 6.156.462 euro nel 2022.

Utile ante imposte e Utile netto. Gli utili ante e netto imposte sono aumentati nel triennio, passando da 5.862.808 euro nel 2020 a 6.123.783 euro nel 2022.

Utili netti cumulati (nel triennio). Ili utili netti cumulati nel triennio sono pari a 17.658.215 euro. Questo significa che la società ha generato un profitto netto di 17.658.215 euro nel periodo 2020-2022.

ROI (Return On Investment) è un indicatore che misura il rendimento operativo del capitale investito. Nel 2020, il ROI è passato da 2,43% nel 2020 a 2,51% nel 2022. Questo aumento, seppur modesto, è positivo, in quanto indica che l'azienda sta ottenendo un rendimento crescente dai propri investimenti.

ROS (Return On Sale) è un indicatore che misura la redditività operativa delle vendite (valore della produzione normalizzato dei dividendi) è passato da 92,83% nel 2020 a 91,84% nel 2022. Questo calo, seppur marginale, è negativo, in quanto indica che l'azienda sta generando un margine inferiore.

ROE (Return On Equity) è un indicatore che misura la redditività del capitale proprio. Il ROE, che misura il rendimento percentuale del capitale investito, è passato da 2,44% nel 2020 a 2,51% nel 2022. Questo aumento, seppur modesto, è positivo, in quanto indica che l'azienda sta ottenendo un rendimento crescente capitale proprio.

Incidenza dei costi generali o indiretti. L'incidenza è passata da 7,17% nel 2020 a 5,58% nel 2021, per poi tornare a 8,16% nel 2022. Questo aumento, seppur marginale, è negativo, in quanto indica che l'azienda sta sostenendo costi generali o indiretti superiori rispetto al valore della produzione normalizzato. In conclusione, la società ha registrato una sostanziale crescita positiva dei suoi dati finanziari nel triennio 2020-2022.

- Le ragioni del mancato ricorso al mercato

La gestione diretta mediante una società delle attività di detenzione e controllo delle partecipazioni in società configura la scelta di un modello di gestione pubblicistico, decisione che rientra dunque nella discrezionalità che l'ente locale deve esercitare, evidentemente, in relazione agli interessi pubblici da perseguire.

I risultati economico finanziari e patrimoniali raggiunti dalla società la collocano all'interno dei ranges del benchmark di riferimento delle altre società "Holding" e da ciò può trarsi la conclusione che detti risultati garantiscono una gestione efficiente (rispetto agli obiettivi dell'ente locale), efficace ed economica (rispetto all'uso corretto delle risorse pubbliche).

L'analisi economico finanziaria e patrimoniale illustrata in precedenza consente di affermare che vi sono anche le condizioni per una valutazione positiva della "convenienza economica" per l'amministrazione comunale, quale capacità di creare valore nell'arco di tempo delle attività affidate e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito.

Al pari si deducono le condizioni per una valutazione positiva della sostenibilità finanziaria intesa sia a) in senso oggettivo quale capacità della società di generare flussi di cassa per il rimborso dell'investimento/finanziamento, che b) in senso soggettivo quale verifica della compatibilità degli investimenti iniziali e successivi, effettuati dall'amministrazione sociale, con il bilancio della stessa.

- I benefici per la collettività

L'attività della società è più prossima ad un'attività di natura strumentale che non di diretto esercizio di un servizio pubblico locale rivolto ai cittadini/utenti.

● Le ragioni del mantenimento dell'affidamento diretto

- a. Per la qualità del servizio: **SI**
- b. Sul piano economico la società ha mantenuto costante nel tempo l'equilibrio economico, finanziari e patrimoniale (ambito oggettivo) e non ha inciso negativamente sull'equilibrio finanziario del Comune (ambito soggettivo)
- c. In relazione ai risultati conseguiti nella gestione
 - i. Non sono state registrate perdite di esercizio negli ultimi anni **SI**
 - ii. È stato garantito un tasso rendimento del capitale investito utile/capitale social: **SI, è stato garantito il flusso atteso di distribuzione dei dividendi al Comune di Forlimpopoli.**

Forlifarma S.p.A.

- **Denominazione: FORLIFARMA S.P.A.**
- **Inquadramento della società nel piano di revisione ordinaria della società partecipate dal Comune di Forlimpopoli ex art. 20 TUSPP: gestione farmacie comunali inquadrabili come servizio pubblico locale di rilevanza economica.**
- **Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta**
 - Verifica del rispetto del vincolo di scopo e di attività – art. 4 comma 1 e 2 del TUSPP: **SI, ricorre la condizione del superamento del vincolo di scopo ex art. 4 comma 1 e il vincolo di attività ai sensi dell'art. 4 comma 4 del TUSPP**
 - Verifica vincolo proprietà pubblica delle azioni: **SI**
 - Verifica controllo analogo: **SI – controllo analogo a cascata tramite la controllante (100%) Livia Tellus Romagna Holding controllata (100%) dal Comune di Forlimpopoli**
 - Verifica attività prevalente: **SI**
- **Caratteristiche tecniche del servizio: il servizio è svolto nelle seguenti sedi di farmacie**

Farmacia De Calboli	Largo De Calboli 1	- Forlì
Farmacia Risorgimento	Via Risorgimento 19	- Forlì
Farmacia Ospedaletto	Via Ravegnana 384	- Forlì
Farmacia Cà Rossa	Via Campo degli Svizzeri 67/C	- Forlì
Farmacia Piazza Erbe	P.zza Cavour 19/A	- Forlì
Farmacia Zona Iva	Via Risorgimento 281	- Forlì
Farmacia Bussecchio	Via E. Piolanti, 20	- Forlì
Farmacia comunale Forlimpopoli	P.zza Martiri di Cefalonia	- Forlimpopoli (FC)
Farmacia Punta di Ferro	P.le della Cooperazione 2/3	- Forlì

- **Investimenti**

Gli investimenti sono evidenziati dalla tabella delle variazioni delle immobilizzazioni materiali dalla nota integrativa dell'ultimo bilancio approvato qui di seguito riportata

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio			
Costo	9.358.130	1.607.244	10.965.374
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.716.374	1.136.414	2.852.788
Valore di bilancio	7.641.756	470.830	8.112.586
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	41.122	41.122
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	57.739	57.739
Ammortamento dell'esercizio	137.450	128.276	265.726
Totale variazioni	(137.450)	(87.154)	(224.604)
Valore di fine esercizio			
Costo	9.358.130	1.590.627	10.948.757
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.853.824	1.206.951	3.060.775
Valore di bilancio	7.504.306	383.676	7.887.982

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Avviamento	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Costo	33.089	3.608.820	3.100	440.622	4.085.631
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.089	3.428.379	-	-	3.461.468
Valore di bilancio	-	180.441	3.100	440.622	624.163
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	-	(3.099)	-	(3.099)
Ammortamento dell'esercizio	-	180.441	-	100.860	281.301
Totale variazioni	-	(180.441)	(3.099)	(100.860)	(284.400)
Valore di fine esercizio					
Costo	33.089	3.608.820	-	339.763	3.981.672
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	33.089	3.608.820	-	-	3.641.909
Valore di bilancio	-	-	-	339.763	339.763

- I costi per gli enti locali

I trasferimenti finanziari dal Comune di Forlimpopoli verso la società sono rappresentati in bilancio come componenti positivi di reddito della società qualora afferenti a corrispettivi per la vendita di farmaci. Qualora afferenti contributi o conferimenti di capitale vengano debitamente classificate nelle relative poste del bilancio della società

- Obiettivi impartiti dal Comune ai sensi dell'art. 19 c. 5 TUSPP:

Indirizzi e obiettivi 2022-24 presenti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2022 ad oggetto "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. - BUDGET DI GRUPPO 2022/2024":

1. Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzii i possibili percorsi di consolidamento e crescita, il modello organizzativo adottato, i fabbisogni di personale e gli impatti economico-finanziari previsti per il triennio.
2. Elaborazione, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società, anche mediante individuazione di standard relativi al controllo rischi.
3. Sviluppo, di concerto con la holding, di un progetto di riorganizzazione della società finalizzato alla centralizzazione in capo alla holding di servizi ed attività di supporto, in un'ottica complessiva di contenimento dei costi.
4. Supporto alla gestione delle farmacie comunali dei Comuni soci e collaborazione con le farmacie di Santa Sofia, Predappio e Meldola.
5. Prosecuzione del percorso di ampliamento degli spazi di alcune farmacie al fine di perseguire il modello organizzativo della farmacia dei servizi.
6. Aggiornamento ed adeguamento del Modello 231 e delle misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla normativa per gli organismi partecipati.

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento:

1. Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di economicità ed efficienza già avviato dalla Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori.

INDICATORI 2022 2023 2024

% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <=11% <=11% <=11%

% Incremento del fatturato <=2,5% <=2,5% <=2,5%

- Gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche

I rapporti tra il Comune e la società Forlifarma sono regolati da un **contratto di servizio attualmente in essere**:

Affidamento servizio di gestione della farmacia comunale

I contratti di servizio non evidenziano compensazioni economiche fornite dal Comune per gli adempimenti degli obblighi di servizio pubblico.

- I bilanci della società dell'ultimo triennio: presentano un equilibrio economico finanziario e patrimoniale

Si indicano di seguito gli indici individuati dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna delibera n. 32/2023/INPR sezione controllo regione Emilia Romagna 15/02/2023 contenente: “*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)*”.

INDICI ³	PARAMETRI DI RIFERIMENTO		
	INSUFFICIENTE/SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO/OTTIMO
ECONOMICI			
Ebitda/Fatturato	<5	5-8	>8
Ebitda+Canoni di leasing/Fatturato	<5	5-8	>8
Ebitda/Oneri finanziari	<2,5	2,5-6	>6
PATRIMONIALI/FINANZIARI			
Patrimonio netto (PN)/Totale attivo	<7	7-15	>15
Patrimonio Netto (PN) tangibile ⁴ /Totale attivo tangibile ⁵	<7	7-15	>15
Posizione finanziaria Netta (PFN)/Fatturato	>45	45-35	<35
Posizione finanziaria Netta (PFN)/Ebitda	>5	5-3	<3
Posizione finanziaria Netta (PFN)+debiti leasing ⁶ /Ebitda+canoni di leasing	>5	5-3	<3

Vengono riportati di seguito i relativi riscontri

INDICI			PARAMETRI DI RIFERIMENTO		
ECONOMICI			Insufficiente / Scarso	Sufficiente	Buono / Ottimo
Ebitda	/	Fatturato	<5	5-8	>8
1.603.852		15.848.174			10,12
Ebitda + canoni di leasing*	/	Fatturato	<5	5-8	>8
1.603.852		15.848.174			10,12
Ebitda	/	Oneri finanziari	<2,5	2,5 - 6	>6
1.603.852		0			Nessun Onere Finanziario
PATRIMONIALI / FINANZIARI			Insufficiente / Scarso	Sufficiente	Buono / Ottimo
Patrimonio Netto (PN)	/	Totale attivo	<7	7-15	>15
8.148.290		13.275.964			61,38
Patrimonio Netto (PN) tangibile **	/	Totale attivo tangibile ***	<7	7-15	>15
7.808.527		12.936.201			60,36
Posizione Finanziaria Netta (PFN)	/	Fatturato	>45	45-35	<35
-701.997		15.848.174			-4,43
Posizione Finanziaria Netta (PFN)	/	Ebitda	>5	5-3	<3
-701.997		1.603.852			-0,44
Posizione Finanziaria Netta (PFN) + debiti leasing *	/	Ebitda + Canoni di leasing *	>5	5-3	<3
-701.997		1.603.852			-0,44

* La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

** Si intende il Patrimonio Netto al netto delle Immobilizzazioni immateriali.

*** Si intende il totale attivo al netto delle Immobilizzazioni immateriali.


- Gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio di crisi aziendale nella relazione sulla gestione ex art. 6 del TUSPP: sono riportati nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del TUSPP e presentata ai soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio: la relazione è redatta ogni anno e non ha mai "allertato" il sistema non verificandosi situazioni di previsioni di crisi aziendali
- Rappresentazione dell'evoluzione nel triennio degli indici di bilancio dei costi di gestione e benchmark di settore per l'analisi dei costi

FORLIFARMA S.P.A.

	2020	2021	2022
Valore della produzione	14.053	15.610	16.414
Costi della produzione	13.734	13.734	15.360
Incidenza % Costi della produzione / Valore della produzione	97,73%	87,98%	93,58%

Media Incidenza % Costi della produzione / Valore della produzione cluster triennio 2020- 2022

	2020	2021	2022
FORLIFARMA S.P.A.	97,73%	95,32%	93,58%
<i>MEDIA ANNUA CLUSTER</i>	<i>96,89%</i>	<i>95,35%</i>	<i>93,90%</i>
FARMACIE COMUNALI RIUNITE	99,93%	99,86%	99,90%
RAVENNA FARMACIE S.R.L.	99,46%	98,81%	97,98%
S.F.E.R.A. S.R.L.	96,35%	94,70%	93,44%
AMFA S.P.A.	98,97%	97,59%	97,34%
A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.	99,69%	97,32%	96,06%
FA.CE. S.P.A.	93,17%	89,57%	85,45%
AFM - S.P.A.	92,25%	90,88%	91,23%
FARMACIE COMUNALI DI MODENA S.P.A.	94,49%	94,09%	90,12%



- Analisi degli equilibri economici in base agli indicatori previsti dall'All. 1) al Decreto del Direttore Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy approvato ai sensi dell'art. 8 del TUSPL

FORLIFARMA S.P.A.	2020	2021	2022
EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization.	834.610	1.298.992	1.603.852
EBIT - Earnings Before Interests and Taxes	318.780	729.610	1.053.925
Utile ante imposte	319.433	731.673	1.067.122
Utile netto	227.135	504.455	799.175
Utili netti cumulati (nel triennio)	227.135	731.590	1.530.765
ROI- Return On Investment	4,44	9,73	12,93
ROS – Return On Sale	2,27	4,67	6,42
ROE – Return On Equity	3,18	6,73	9,81
Incidenza dei costi generali o indiretti - (costi della produzione / Valore produzione)	97,73%	87,98	93,58

Analisi degli indicatori

L'EBITDA è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale prima di oneri finanziari, tasse, svalutazioni e ammortamenti. Nel triennio in esame, nel periodo in esame, l'EBITDA dell'azienda è aumentato in modo significativo, passando da 834.610 euro nel 2020 a 1.603.852 euro nel 2022.

L'EBIT è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale prima di oneri finanziari e tasse. Nel triennio in esame, l'EBIT Nel periodo in esame, l'EBIT dell'azienda è aumentato in modo significativo, passando da 318.780 euro nel 2020 a 1.053.925 euro nel 2022.

Utile ante imposte. L'utile ante imposte è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale prima delle imposte. Nel triennio in esame, Nel periodo in esame, l'utile ante imposte dell'azienda è aumentato in modo significativo, passando da 319.433 euro nel 2020 a 1.067.122 euro nel 2022.

Utile netto. L'utile netto è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale disponibile per gli azionisti. Nel periodo in esame, l'utile netto dell'azienda è aumentato in modo significativo, passando da 227.135 euro nel 2020 a 799.175 euro nel 2022.

Utili netti cumulati (nel triennio). Gli utili netti cumulati nel triennio sono pari a 1,5 milioni di euro. Questo significa che la società ha generato un equivalente profitto netto nel periodo 2020-2022.

ROI. Il ROI (Return On Investment) è un indicatore che misura il rendimento operativo del capitale investito. Nel periodo in esame, il ROI dell'azienda è aumentato in modo significativo, passando da 4,44% nel 2020 a 12,93% nel 2022.

ROS. Il ROS (Return On Sales) è un indicatore che misura la redditività delle vendite. Nel periodo in esame, il ROS dell'azienda è aumentato in modo significativo, passando da 2,27% nel 2020 a 6,42% nel 2022.

ROE. Il ROE (Return On Equity) è un indicatore che misura la redditività del capitale proprio. Nel periodo in esame, il ROE dell'azienda è aumentato in modo significativo, passando da 3,18% nel 2020 a 9,81% nel 2022.

Incidenza dei costi generali o indiretti. L'incidenza dei costi generali o indiretti è un indicatore che misura la percentuale di costi generali o indiretti rispetto al valore della produzione. Nel periodo in esame, l'incidenza dei costi generali o indiretti dell'azienda è diminuita da 97,73% nel 2020 a 93,58% nel 2022 contribuendo all'incremento degli indici di redditività.

In conclusione, gli indicatori di redditività dell'azienda hanno registrato una crescita significativa nel periodo in esame. Questo aumento è stato determinato da una combinazione di fattori, tra cui una crescita dei ricavi e gestione efficiente dei costi di gestione e funzionamento.

- Le ragioni del mancato ricorso al mercato in considerazione all'efficacia, efficienza ed economicità della società

La gestione mediante società in house configura la scelta di un modello di gestione pubblicistico, decisione che rientra dunque nella discrezionalità che l'ente locale deve esercitare, evidentemente, in relazione agli interessi pubblici da perseguire e alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata.

I risultati economico finanziari e patrimoniali raggiunti dalla società la collocano all'interno dei *ranges* del benchmark di riferimento delle altre società in house e private (ex miste) che gestiscono farmacie comunali in Emilia-Romagna e da ciò può trarsi la conclusione che detti risultati garantiscono una gestione efficiente (rispetto agli obiettivi dell'ente locale), efficace ed economica (rispetto all'uso corretto delle risorse pubbliche) , proprio perché tengono “*conto del settore in cui ciascun soggetto [la società] opera*”.

L'analisi economico finanziaria e patrimoniale illustrata in precedenza consente di affermare che vi sono anche le condizioni per una valutazione positiva della “*convenienza economica*” per l'amministrazione comunale, quale capacità di creare valore nell'arco di tempo delle attività affidate e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito.

Al pari si deducono le condizioni per una valutazione positiva della sostenibilità finanziaria intesa sia a) in senso oggettivo quale capacità della società di generare flussi di cassa per il rimborso dell'investimento/finanziamento, che b) in senso soggettivo quale verifica della compatibilità degli investimenti iniziali e successivi, effettuati dall'amministrazione comunale, con il bilancio della stessa.

- I benefici per la collettività

L'attività della società Forlifarma nell'esercizio della gestione delle farmacie comunali assolve agli obiettivi di universalità, agli obiettivi di socialità, e è rivolta a garantire l'accessibilità del servizio.

- Le ragioni del mantenimento dell'affidamento in house

- a. Per la qualità del servizio **SI**
- b. Sul piano economico la società ha mantenuto costante nel tempo l'equilibrio economico, finanziari e patrimoniale (ambito oggettivo) e non ha inciso negativamente sull'equilibrio finanziario del Comune (ambito soggettivo)
- c. In relazione ai risultati conseguiti nella gestione
 - i. Non sono state registrate perdite di esercizio negli ultimi anni **SI**
 - ii. È stato garantito un tasso rendimento del capitale investito utile/capitale sociale: **SI**

FMI S.r.l.

- Denominazione: FMI S.R.L.
- Inquadramento della società nel piano di revisione ordinaria della società partecipate dal Comune di Forlimpopoli ex art. 20 TUSPP: società in house che svolge prevalentemente funzioni amministrative per diversi comuni della Provincia di Forlì-Cesena e ricade nell'art. 4 comma 2 lett. a) e d) del TUSPP. Il Comune esercita il controllo pubblico congiunto su detta società in virtù del controllo congiunto che esercita con gli altri soci di Livia Tellus Romagna Holding su questa.
- Attività di FMI e sua qualificazione

La società dal 1° gennaio 2012 è entrata nel servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, in sostituzione del Consorzio ATR per il Comune di Forlì. Dal 2012 FMI si è poi fatta carico di nuove attività, fra cui il rilascio di tutti i permessi temporanei e permanenti per l'accesso in Zona a traffico limitato (ZTL) e per la sosta nel centro storico, l'attivazione del servizio di Bike Sharing e la gestione del trasporto scolastico del Comune di Forlì.

Nel 2015 la società, mantenendo l'oggetto sociale, viene qualificata come "società per la gestione dei servizi pubblici locali" degli Enti Comuni soci di Livia Tellus.

Nell'agosto 2016 si è stipulato un contratto d'affitto di ramo d'azienda tra FMI ed ATR per il TPL, successivamente integrato nel luglio 2017 con il trasferimento da ATR a FMI anche dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, personale e ricavi connessi. A fine 2017, con la realizzazione dell'operazione di scissione del ramo forlivese di ATR, avente esecutività dal 01/01/18, è stato possibile sottoscrivere il contratto di affitto del ramo d'azienda definitivo, tra Livia Tellus e FMI, in base al quale FMI acquisisce la gestione del patrimonio funzionale al TPL (depositi e infrastrutture di rete) e dei servizi scolastici dei Comuni forlivesi, con il trasferimento complessivo di n. 8 unità e la definizione di un canone a favore di Livia Tellus variabile in funzione del risultato del conto economico del ramo d'azienda.

Nel corso del 2018 si sono attivati il servizio dei varchi elettronici per il controllo degli accessi in ZTL e il servizio di progettazione e manutenzione del sistema di Videosorveglianza per alcuni comuni soci.

Infine, come deciso dai Soci nel Piano di Razionalizzazione ex D.lgs. 175/2016 del marzo 2017, con decorrenza 01/01/2019 è divenuta esecutiva l'operazione di fusione per incorporazione della società Forlì Città Solare S.r.l. (FCS) in FMI S.r.l.. Pertanto, da inizio 2019, FMI si occupa anche di servizi afferenti alla conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del territorio, anche ai fini della tutela ambientale e del risparmio energetico, sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento diretto (in house providing), secondo lo schema di azione societaria noto come Energy Service Company (E.S.CO.).
- Sulla base delle vigenti convenzioni quadro che regolamentano i rapporti i Comuni soci e FMI per l'affidamento delle funzioni relative alla mobilità, le attività affidate a FMI in relazione alla gestione della sosta a pagamento (non gestita per il Comune di Forlimpopoli) non sono allo stato riconducibili ad un servizio pubblico a rilevanza economica di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 201/2022, in quanto nei fatti configurabili come affidamento di funzioni, quali ad esempio il controllo della sosta tramite gli ausiliari del traffico e le funzioni di rilascio dei permessi, attestazioni e/autorizzazioni alla sosta, al transito in ZTL. Pertanto non necessita alcuna motivazione "aggravata" per l'affidamento in house a FMI di tali attività, come invece previsto per l'affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica anche dalle disposizioni antecedenti al D.Lgs. 201/2022 (relazione ex art. 34 D.L. 179/2012), e neppure risulta necessaria l'individuazione degli standard di servizio

attraverso la cosiddetta “Carta dei Servizi”, come neppure la produzione di un conto economico sezionale sulla scorta di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 201/2022, per quanto concerne le attività e funzioni svolte da FMI per la gestione della sosta a pagamento per conto di altri Comuni soci (tra cui non Forlimpopoli).

- Verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta
 - Verifica del rispetto del vincolo di scopo e di attività – art. 4 comma 1 e 2 del Tuspp: **SI, ricorre la condizione del superamento del vincolo di scopo ex art. 4 comma 1 e il vincolo di attività ai sensi dell’art. 4 comma 4 del TUSPP**
 - Verifica vincolo proprietà pubblica delle azioni: **SI**
 - Verifica controllo analogo: **SI, controllo analogo a cascata tramite la controllante (100%) LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING a sua volta controllata (100%) dal Comune di Forlimpopoli**
 - Verifica attività prevalente: **SI**
- Caratteristiche tecniche del servizio: Società operante nei settori mobilità, sicurezza e energy manager.
- Investimenti
Gli investimenti sono evidenziati dalla tabella delle variazioni delle immobilizzazioni materiali dalla nota integrativa dell’ultimo bilancio approvato qui di seguito riportata.

Movimento delle immobilizzazioni materiali

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio			
Costo	3.153.281	12.467.191	15.620.472
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.610.454	8.185.628	9.796.082
Valore di bilancio	1.542.827	4.281.563	5.824.390
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	476.174	180.646	656.820
Ammortamento dell'esercizio	225.745	392.857	618.602
Totale variazioni	250.429	(212.211)	38.218
Valore di fine esercizio			
Costo	3.629.455	12.647.836	16.277.291
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.836.199	8.578.484	10.414.683
Valore di bilancio	1.793.256	4.069.352	5.862.608

Movimento delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio						
Costo	58.655	156.773	22.250	16.707	2.898.895	3.153.281
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	52.655	109.410	1.237	-	1.447.152	1.610.454
	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di bilancio	6.000	47.363	21.013	16.707	1.451.743	1.542.827
Variazioni nell'esercizio						
Incrementi per acquisizioni	-	9.250	-	18.933	447.992	476.174
Ammortamento dell'esercizio	6.000	16.670	1.237	-	201.838	225.745
Totale variazioni	(6.000)	(7.420)	(1.237)	18.933	246.154	250.429
Valore di fine esercizio						
Costo	58.655	166.023	22.250	35.640	3.346.887	3.629.455
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	58.655	126.080	2.474	-	1.648.990	1.836.199
Valore di bilancio	-	39.943	19.776	35.640	1.697.897	1.793.256

● I costi per gli enti locali

I trasferimenti finanziari dal Comune di Forlimpopoli verso la società sono rappresentati in bilancio come componenti positivi di reddito della società qualora afferenti a corrispettivi dovuti. Qualora afferenti contributi o conferimenti di capitale vengano debitamente classificate nelle relative poste del bilancio della società.

● Obiettivi impartiti dal Comune ai sensi dell'art. 19 c. 5 TUSPP

Indirizzi e obiettivi 2022-24 presenti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2022 ad oggetto "LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. - BUDGET DI GRUPPO 2022/2024":

1. Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico triennale di sviluppo industriale della società che evidenzi i possibili percorsi di consolidamento e crescita, il modello organizzativo adottato, i fabbisogni di personale e gli impatti economico-finanziari previsti per il triennio.
2. Elaborazione, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società, anche mediante individuazione di standard relativi al controllo rischi.
3. Sviluppo, di concerto con la holding, di un progetto di riorganizzazione della società finalizzato alla centralizzazione in capo alla holding di servizi ed attività di supporto, in un'ottica complessiva di contenimento dei costi.
4. Avvio di un percorso di rientro dell'esposizione finanziaria verso la holding, da concludersi entro il triennio.
5. Coordinamento, attraverso la holding, con la società Start Romagna S.p.A. ed i Comuni Soci aderenti all'Agenzia Mobilità Romagnola (AMR), finalizzato all'incremento della qualità dei servizi di trasporto offerti al territorio.
6. Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche e patrimonio pubblico per i Comuni Soci.
7. Studio sulle attività e funzioni che la società può attivare per supportare i Comuni Soci nell'attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) anche ai fini del rispetto delle tempistiche legate ai vari finanziamenti collegati.
8. Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta nella nuova ottica della sostenibilità in armonia con il PNRR.
9. Implementazione del servizio dei cantonieri del centro storico per il miglioramento del decoro dell'area urbana – Progetto Agile.
10. Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni soci e progettazione e attivazione App sulla sicurezza.

11. Sviluppo delle attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili dei Comuni soci, compresa l'attività di Energy Manager per conto del comune di Forlì. Programma di attivazione dei finanziamenti pubblici e investimenti per l'efficientamento energetico degli immobili, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in base al PNRR.

12. Comunicazione delle attività che FMI può svolgere per i Comuni soci al fine di supportarli per le iniziative relative al PNRR.

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento:

1. Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di economicità ed efficienza già avviato dalla Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori.

INDICATORI 2022 2023 2024

% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <=60% <=60% <=60%

% Incidenza costi del personale su ricavi <=33% <=33% <=33%

● Gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche:

I rapporti tra il Comune e la società FMI sono regolati dai contratti di servizio attualmente in essere:

- ACCORDO OPERATIVO CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA UNICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO DI SERVIZI AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56/2017, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI CHE HANNO OTTENUTO IL CONTRIBUTO POR-FESR (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 610/2016 E N. 1978/2017) (Deliberazione Giunta Comunale n. 57/2022)
- CONVENZIONE FRA COMUNE DI FORLIMPOPOLI E LA SOCIETÀ FMI SRL PER IL CONFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOCONTROLLO E LETTURA TARGHE (deliberazione Giunta Comunale n. 6/2022)
- RINNOVO CONVENZIONE CON "FMI" SRL PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL RILASCIO DEL PASS AUTO PER INVALIDI (determinazione n. 525/2020)
- TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI INERENTI LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PASS INVALIDI ALLA SOCIETÀ FMI (deliberazione Giunta Comunale n. 134/2020)
- QUARTA FINESTRA BANDO POR FESR 2014-2020 - ACCORDO OPERATIVO CON LA SOCIETÀ FMI S.R.L. PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO (deliberazione Giunta Comunale n. 7/2020)
- CONVENZIONE FRA COMUNE DI FORLIMPOPOLI E LA SOCIETÀ FMI SRL PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLA ROTATORIA ALL'INCROCIO FRA LA VIA S.ANDREA E L'ASSE DI SCORRIMENTO TANGENZIALE ANAS IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI (deliberazione Giunta Comunale n. 6/2020)

● I bilanci della società dell'ultimo triennio: presentano un equilibrio economico finanziario e patrimoniale

Si indicano di seguito gli indici individuati dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna delibera n. 32/2023/INPR sezione controllo regione Emilia-Romagna 15/02/2023 contenente: "Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP)".

INDICI ³	PARAMETRI DI RIFERIMENTO		
	INSUFFICIENTE/SCARSO	SUFFICIENTE	BUONO/OTTIMO
ECONOMICI			
Ebitda/Fatturato	<5	5-8	>8
Ebitda+Canoni di leasing/Fatturato	<5	5-8	>8
Ebitda/Oneri finanziari	<2,5	2,5-6	>6
PATRIMONIALI/FINANZIARI			
Patrimonio netto (PN)/Totale attivo	<7	7-15	>15
Patrimonio Netto (PN) tangibile ⁴ /Totale attivo tangibile ⁵	<7	7-15	>15
Posizione finanziaria Netta (PFN)/Fatturato	>45	45-35	<35
Posizione finanziaria Netta (PFN)/Ebitda	>5	5-3	<3
Posizione finanziaria Netta (PFN)+debiti leasing ⁶ /Ebitda+canoni di leasing	>5	5-3	<3

Vengono riportati di seguito i relativi riscontri

INDICI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO		
ECONOMICI	Insufficiente / Scarso	Sufficiente	Buono / Ottimo
Ebitda / Fatturato 745.980 / 5.727.920	<5	5-8	>8 13,02
Ebitda + canoni di leasing* / Fatturato 745.980 / 5.727.920	<5	5-8	>8 13,02
Ebitda / Oneri finanziari 745.980 / 0	<2,5	2,5 - 6	>6 nessun onere finanziario
PATRIMONIALI / FINANZIARI	Insufficiente / Scarso	Sufficiente	Buono / Ottimo
Patrimonio Netto (PN) / Totale attivo 3.970.749 / 9.738.663	<7	7-15	>15 40,77
Patrimonio Netto (PN) tangibile ** / Totale attivo tangibile *** 2.177.493 / 7.945.407	<7	7-15	>15 27,41
Posizione Finanziaria Netta (PFN) / Fatturato -1.068.797 / 5.727.920	>45	45-35	<35 -18,66
Posizione Finanziaria Netta (PFN) / Ebitda -1.068.797 / 745.980	>5	5-3	<3 -1,43
Posizione Finanziaria Netta (PFN) + debiti leasing * / Ebitda + Canoni di leasing * -1.068.797 / 745.980	>5	5-3	<3 -1,43

* La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

** Si intende il Patrimonio Netto al netto delle Immobilizzazioni immateriali.


*** Si intende il totale attivo al netto delle Immobilizzazioni immateriali.

- Gli strumenti utilizzati per la valutazione del rischio di crisi aziendale nella relazione sulla gestione ex art. 6 del TUSPP: sono riportati nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del TUSPP e presentata ai soci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio: la relazione è redatta ogni anno e non ha mai "allertato" il sistema, non verificandosi situazioni di previsioni di crisi aziendali.
- Rappresentazione dell'evoluzione nel triennio degli indici di bilancio dei costi di gestione e benchmark di settore per l'analisi dei costi

	2020	2021	2022
Valore della produzione	5.140	6.416	6.777
Costi della produzione	5.071	6.274	6.658
Incidenza % Costi della produzione / Valore della produzione	98,66%	97,79%	98,23%

Media Incidenza % Costi della produzione / Valore della produzione cluster triennio 2020- 2022

	2020	2021	2022
FMI S.R.L.	98,66%	97,79%	98,23%
<i>MEDIA ANNUA CLUSTER</i>	<i>97,56%</i>	<i>97,87%</i>	<i>99,02%</i>
ANTHEA S.R.L.	97,92%	96,67%	97,39%
AREA BLU S.P.A.	95,01%	98,07%	99,01%
VENIS S.P.A.	99,97%	99,85%	99,42%
GEAT S.R.L.	98,53%	97,07%	101,64%
COMO SERVIZI URBANI - S.R.L.	95,27%	97,79%	98,41%



- Analisi degli equilibri economici in base agli indicatori previsti dall'All. 1) del Decreto di Direttore Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy approvato ai sensi dell'art. 8 del TUSPL

FMI S.R.L.

	2020	2021	2022
EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization.	727.167	745.980	748.286
EBIT - Earnings Before Interests and Taxes	69.253	142.227	119.648
Utile ante imposte	51.000	137.045	119.805
Utile netto	24.370	80.384	14.293
Utili netti cumulati (nel triennio)	24.370	104.754	119.047
ROI- Return On Investment	1,280	3,590	3,013
ROS – Return On Sale	1,350	2,240	2,089
ROE – Return On Equity	0,450	2,030	0,360
Incidenza dei costi generali o indiretti - (costi della produzione / Valore produzione)	98,66%	97,79	98,23

Analisi degli indicatori

L'EBITDA è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale prima di oneri finanziari, tasse, svalutazioni e ammortamenti. L'EBITDA è aumentato di circa il 3% all'anno nel corso del triennio, passando da 727.167 euro nel 2020 a 748.286 euro nel 2022.

L'EBIT è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale prima di oneri finanziari e tasse. Nel triennio in esame, l'EBIT è aumentato in modo significativo nel corso del triennio, passando da 69.253 euro nel 2020 a 119.648 euro nel 2022.

Utile ante imposte. L'utile ante imposte è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale prima delle imposte. Nel triennio in esame, l'utile ante imposte è aumentato nel corso del triennio, passando da 51.000 euro nel 2020 a 119.805 euro nel 2022.

Utile netto. L'utile netto è un indicatore di redditività che misura il profitto aziendale disponibile per gli azionisti. L'utile netto è aumentato dal 2020 al 2021 passando da 24.370 euro a 80.384 euro, mentre è diminuito nel 2022 rispetto al 2021, passando da 80.384 euro a 14.293 euro.

Utili netti cumulati (nel triennio). Gli utili netti cumulati nel triennio sono pari a 119.000 euro. Questo significa che la società ha generato un profitto netto di 119.000 euro nel periodo 2020-2022.

ROI. Il ROI (Return On Investment) è un indicatore che misura il rendimento operativo del capitale investito. In questo caso, il ROI è più che raddoppiato nel corso del triennio, passando da 1,280 nel 2020 a 3,013 nel 2022.

ROS. Il ROS (Return On Sales) è un indicatore che misura la redditività delle vendite. In questo caso, il ROS è aumentato di circa il 55% nel corso del triennio, passando da 1,350 nel 2020 a 2,089 nel 2022.

ROE. Il ROE (Return On Equity) è un indicatore che misura la redditività del capitale proprio. In questo caso, il ROE ha avuto un incremento significativo nel 2021 rispetto al 2020 passando da 0,45 a 2,03, mentre è sensibilmente diminuito nel 2022 rispetto al 2021 passando da 2,03 a 0,36.

Incidenza dei costi generali o indiretti. L'incidenza dei costi generali o indiretti è un indicatore che misura la percentuale di costi generali o indiretti rispetto al valore della produzione. Nel triennio in esame l'incidenza dei costi generali o indiretti è diminuita di circa lo 0,5%, passando da 98,66% nel 2020 a 98,23% nel 2022.

In conclusione, l'azienda ha registrato valori positivi nel triennio in esame, ma nel 2022 si è registrata una contrazione dei risultati economici.

- Le ragioni del mancato ricorso al mercato in considerazione all'efficacia, efficienza ed economicità della società

La gestione mediante società in house configura la scelta di un modello di gestione pubblicistico, decisione che rientra dunque nella discrezionalità che l'ente locale deve esercitare, evidentemente, in relazione agli interessi pubblici da perseguire e alla promozione dello sviluppo della comunità amministrata.

I risultati economico finanziari e patrimoniali raggiunti dalla società la collocano all'interno dei ranges del benchmark di riferimento delle altre società in house che gestiscono servizi/ funzioni analoghe e da ciò può trarsi la conclusione che detti risultati garantiscono una gestione efficiente (rispetto agli obiettivi dell'ente locale), efficace ed economica (rispetto all'uso corretto delle risorse pubbliche) , proprio perché tengono “conto del settore in cui ciascun soggetto [la società] opera”.

L'analisi economico finanziaria e patrimoniale illustrata in precedenza consente di affermare che vi sono anche le condizioni per una valutazione positiva della “convenienza economica” per l'amministrazione comunale socia, quale capacità di creare valore nell'arco di tempo delle attività affidate e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito.

Al pari si deducono le condizioni per una valutazione positiva della sostenibilità finanziaria intesa sia a) in senso oggettivo quale capacità della società di generare flussi di cassa per il rimborso dell'investimento/finanziamento, che b) in senso soggettivo quale verifica della compatibilità degli investimenti iniziali e successivi, effettuati dall'amministrazione socia, con il bilancio della stessa.

- I benefici per la collettività

L'attività della società FMI nell'esercizio della gestione dei servizi e funzioni affidatigli direttamente dai comuni soci assolve agli obiettivi di universalità, agli obiettivi di socialità, e è rivolta a garantire l'accessibilità del servizio.

- Le ragioni del mantenimento dell'affidamento in house

- a. Per la qualità del servizio: **SI**
- b. Sul piano economico la società ha mantenuto costante nel tempo l'equilibrio economico, finanziari e patrimoniale (ambito oggettivo) e non ha inciso negativamente sull'equilibrio finanziario del Comune (ambito soggettivo)
- c. In relazione ai risultati conseguiti nella gestione
 - i. Non sono state registrate perdite di esercizio negli ultimi anni: **SI**
 - ii. È stato garantito un tasso rendimento del capitale investito utile/capitale social: **SI**

Allegato. Indicatori di Qualità – FMI S.r.l.

INDICATORI DI QUALITA'			
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi	Trasporto scolastico
Qualità contrattuale			
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI	SI
Qualità tecnica			
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico			
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.

e proprie società controllate: Plurima S.p.A. e Acque Ingegneria S.r.l.

Si precisa che sul Portale MEF il primo inserimento sarà effettuato dal Comune di Ravenna (socio di maggioranza di Ravenna Holding S.p.A.)

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.:

- numero medio dei dipendenti = **158**
- numero degli amministratori = **5**
- numero componenti organo di controllo = **3 effettivi e 2 supplenti**
- costo del personale = EURO **9.076.792**
- compensi agli amministratori compreso oneri = EURO **106.612** + EURO **2.448** [rimborsi]
- compensi ai componenti l'organo di controllo [Collegio Sindacale] compreso oneri = EURO **47.762** + EURO **336** (rimborsi)

PLURIMA S.P.A.:

- numero medio dei dipendenti = **0**
- numero degli amministratori = **3**
- numero componenti organo di controllo = **3 effettivi e 2 supplenti** [dal 28.10.2020 l'Assemblea dei Soci ha nominato il Revisore legale dei conti]
- costo del personale = **0**
- compensi agli amministratori = EURO **0** + EURO **1.295** [rimborsi] + EURO **159** [oneri previdenziali] + EURO **0** [contributi previdenziali]
- compensi ai componenti l'organo di controllo [Collegio Sindacale + Revisore legale dei conti] = EURO **14.418** + EURO **1.391** [rimborsi] + EURO **1.235** [oneri previdenziali]

ACQUA INGEGNERIA S.R.L.:

- numero medio dei dipendenti = **14**
- numero degli amministratori = **1**
- numero componenti organo di controllo = **3 effettivi e 2 supplenti**
- costo del personale = EURO **748.940**
- compensi agli amministratori compreso oneri = EURO **186** (Inps) + EURO **1.467** [rimborsi]
- compensi ai componenti l'organo di controllo [Collegio Sindacale] compreso oneri e revisione = EURO **18.921**+ EURO **0** (rimborsi)

Si ricorda, in aggiunta, che nel sito internet istituzionale potete sempre scaricare lo Statuto, la Compagine societaria, i Bilanci di esercizio e la visura aggiornata di Romagna Acque, di Plurima S.p.A. e di Acqua Ingegneria S.r.l..

Infine, di seguito si riportano, quale utile suggerimento, le motivazioni sul mantenimento delle partecipazioni, che tutti i Soci potranno condividere nei propri Piani di Razionalizzazione anche al fine di avere conformità sulle ragioni di tale mantenimento delle **tre** partecipazioni:

1 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Sostenibilità economico-finanziaria

La società Romagna Acque presenta una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Piano triennale 2021-2023, confermato dal bilancio consuntivo 2022 e dal budget 2023, riafferma la capacità della società di mantenere i bilanci in utile con una redditività positiva, una buona solvibilità dell'indebitamento oneroso testimoniata da una posizione finanziaria netta positiva.

L'emergenza sanitaria globale del Covid-19 che ha interessato con particolare intensità il periodo 2020-2021, la guerra russo-ucraina iniziata nel 2022, tuttora in corso, con le pesanti conseguenze generate anche sul fronte dell'approvvigionamento energetico e i forti rincari delle materie prime, non hanno avuto effetti sulla società in termini di criticità sulla continuità aziendale come dimostrano i risultati dei bilanci del periodo 2020-2022.

Motivazione della scelta di mantenimento senza intervento di razionalizzazione

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna e svolge l'attività di fornitore di acqua all'ingrosso a favore del gestore del servizio idrico integrato nei tre ambiti delle province della Romagna conformemente al contesto della regolazione del servizio idrico integrato come definita a livello nazionale da ARERA e quindi attuata a livello locale da ATERSIR, tale gestione è caratterizzata da metodiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto attraverso il modello *dell'in house* coerente alle prescrizioni del D. Lgs. 175, gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo svolgendo l'attività di fornitore d'acqua all'ingrosso in tale territorio.

Le tariffe di fornitura di acqua all'ingrosso, definite nel rispetto della suddetta regolazione, tengono conto di cosiddette "rinunce tariffarie" proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, la rinuncia da parte della società di parte di componenti tariffarie nella determinazione della tariffa all'ingrosso determina un beneficio diretto nella definizione della tariffa del servizio idrico integrato a favore dei cittadini; l'entità delle suddette rinunce trova una limitazione nella sostenibilità economica e finanziaria della società ovvero la redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che non evidenzino perdite nel conto economico e il ricorso all'indebitamento oneroso da terzi in misura tale da generare una posizione finanziaria netta negativa.

Conclusione

La società rispetta pienamente il vincolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

2 - PLURIMA S.P.A.

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società, della quale Romagna Acque ha un partecipazione del 32,28%, ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei beni realizzati con tali finanziamenti. Su tali basi Romagna Acque, in qualità di socio di Plurima, ha a suo tempo concesso un prestito fruttifero per il finanziamento di opere di adduzione/derivazione/vettoriamento del sistema idraulico del Canale Emiliano Romagnolo (CER) sulle quali Plurima ha un diritto di utilizzo; il valore complessivo del prestito è stato di circa 20 mln di euro ed è in corso il rimborso in rate annuali con ultimazione del rimborso nel 2037. Le opere realizzate anche con il finanziamento concesso da Romagna Acque, hanno consentito alla stessa di avvalersi di tali infrastrutture per il vettoriamento della risorsa idrica derivata dal Po (per la quale è in essere una concessione di prelievo ad usi potabili) con significative economie rispetto ad alternative di soluzioni impiantistico-infrastrutturale a suo tempo valutate.

Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporterebbe gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme "le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse".

Tenuto conto che Plurima S.p.A. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, a partire dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Conclusione

Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.

Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.

3 - ACQUA INGEGNERIA S.R.L.

Acqua Ingegneria S.r.l. è società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello dell'*in house providing* svolgendo attività di autoproduzione di servizi strumentali agli enti partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, TSUP), in specifico, servizi di ingegneria e architettura, rappresentando di fatto e di diritto un ente strumentale dei Soci.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società *in house* a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021. I Soci pubblici hanno acquisito la partecipazione nella società Acqua Ingegneria S.r.l. sulla base delle deliberazioni assunte dagli organi consiliari competenti. Nel 2021 la compagine societaria era la seguente:

- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 48%;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%;
- Ravenna Holding S.p.A. 21%.

In linea con le vigenti normative, è stata presentata in data 29 marzo 2021 la richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti in regime *in house providing* a cura del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cosiddetto RASA), di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Come stabilito nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), è stata presentata un'unica domanda da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. in quanto socio di maggioranza, riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione (essendo il controllo su Acqua Ingegneria S.r.l. esercitato congiuntamente da più Amministrazioni Aggiudicatrici o Enti Aggiudicatori come sopra indicato).

In data 29/09/2022, come richiesto da ANAC in data 10/08/2022, è stato effettuato un adeguamento delle partecipazioni dei Soci al fine di riequilibrare la condizione per l'assunzione delle determinazioni principali in sede di Coordinamento Soci per l'esercizio del controllo congiunto, indicata nello statuto. Con tale adeguamento Ravenna Holding S.p.A. ha acquisito il 2% della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A..

Dal 30/09/2022 la compagine sociale di Acqua Ingegneria S.r.l. risulta pertanto la seguente: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 46% del capitale sociale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%, Ravenna Holding S.p.A. 23%.

In data 10/10/2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto la richiesta e disposto l'iscrizione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., unitamente a Ravenna Holding S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in relazione agli affidamenti *in house providing* ad Acqua Ingegneria S.r.l.

La configurazione al modello "*in house providing*" consente ad Acqua Ingegneria S.r.l., sulla base delle norme vigenti, di acquisire direttamente le commesse affidate dai Soci in seguito alla convenzione approvata dall'Assemblea dei Soci del 12 maggio 2021. I Soci indiretti potranno effettuare affidamenti *In house* a cascata con richiesta di iscrizione ad ANAC.

Nel rispetto della previsione di cui all'art. 16 comma 3 del TUSP, viene previsto espressamente nello Statuto (art. 3 comma 2) il vincolo a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i Soci, Società/Enti dai medesimi partecipati o affidatari e comunque con le collettività rappresentate dai "Soci indiretti" nel relativo territorio di riferimento.

A seguito della conformazione quale società "*in house providing*" a partecipazione pubblica totalitaria, sottoposta al controllo analogo congiunto esercitato dai Soci, Acqua Ingegneria S.r.l. ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza (adozione del Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina dell'Organismo di Vigilanza;

nomina del RPCT; adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza; costituzione e implementazione nel proprio sito web della sezione “Società Trasparente”).

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico (nel pieno rispetto delle disposizioni previste per la società a controllo pubblico). L'attuale Amministratore Unico svolge l'incarico a titolo gratuito.

Risultano adottati i regolamenti per il conferimento dei contratti, quello per il reclutamento del Personale (ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), il regolamento per il rimborso spese degli amministratori ed il regolamento cassa economale.

La società ha istituito un Albo pubblico ad accesso continuo per servizi di ingegneria e architettura da affidare a terzi. Ha aderito, inoltre, per l'Albo fornitori/appaltatori e per quello dei servizi legali agli Albi dei Soci.

La presenza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nella compagine societaria di Acqua Ingegneria S.r.l. (e, per analoghe motivazioni, di Ravenna Holding S.p.A.) si pone come punto di riferimento nella società per la possibile attivazione dell'in house “a cascata” degli enti locali, soci indiretti *(date le loro crescenti necessità di organico, in particolare per gli impegni relativi al Pnrr, con un intento di ottimizzazione della gestione tramite l'utilizzo di una struttura di servizio comune già in essere. Tali opportunità sono state previste dal legislatore - coerentemente con tale ragionamento - con le semplificazioni in materia di affidamenti in house introdotte dagli artt. 9-10 della L. n. 108/2021).*

Al riguardo l'art. 14 del Patto Parasociale prevede espressamente che *“I soci si danno reciprocamente atto che alcuni dei Soci diretti, essendo sottoposti a loro volta al controllo analogo da parte dei rispettivi Soci indiretti, garantiscono l'esercizio di sistemi di governance sulla Società tali da rendere effettiva la forma, del controllo analogo congiunto “a cascata”, come previsto dall'art.5 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).*

Come previsto nelle premesse del Patto parasociale e del suo Accordo Attuativo, sottoscritti in pari data il 30/11/2020, i Soci hanno previsto di affidare in senso ampio a Ravenna Holding S.p.A. l'esercizio di un “service” capillare, sfruttando l'unicità della struttura di Ravenna Holding S.p.A. già in essere per le proprie società controllate (amministrazione e contabilità, contratti, personale, servizi legali, affari societari, sistemi 231/anticorruzione/privacy, trasparenza, sistemi informatici, internal audit, RPCT). Il “service” viene adottato in una logica di razionalizzazione e contenimento della spesa, consentendo quel contenimento della spesa della struttura societaria essenziale per la sua sostenibilità.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Sostenibilità economico-finanziaria

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Le ragioni e le finalità che hanno giustificato la scelta di costituire la società Acqua Ingegneria S.r.l., sul piano della **convenienza economica e della sostenibilità finanziaria**, sono rinvenibili nella relazione e nei prospetti contenuti nel documento “*Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria S.r.l.*”, parte integrante delle delibere approvate dai soci per l'acquisizione della partecipazione nella suddetta società, ed in particolare:

- nel *business plan* prospettico, da cui si rileva che la predetta società mantiene un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale senza registrare disequilibri né esigenze di ulteriori apporti di capitale da parte dei soci;
- nel piano economico-finanziario aggiornato, da cui sul piano della convenienza economica, si evidenzia una redditività gestionale rappresentata da un Ebitda (margine lordo operativo) sempre positivo per tutto il periodo di piano previsionale (fino al 2023);
- nell'analisi di *benchmarking*, da cui si ricava che i principali indici economici patrimoniali e finanziari (Roe, Roi, Leverage, Autonomia finanziaria, Quick ratio), rapportati ai dati medi relativi a campioni di società

che, per dimensioni e tipologia di attività svolta, sono state ritenute comparabili con Acqua Ingegneria S.r.l., si attestano su livelli da ritenersi soddisfacenti.

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei cosiddetti "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

Si rileva infine che, nell'ambito dell'operatività del contratto di service, con il socio Ravenna Holding S.p.A, vengono valorizzate sinergie operative che consentono un risparmio nella struttura fissa dei costi di gestione di una società di pari complessità.

Dopo un periodo iniziale di messa a regime, la società di ingegneria è operativa.

L'Assemblea dei Soci di Acqua Ingegneria ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2022-2024 definendo le priorità e le tempistiche, in relazione al tempo trascorso e valutati i nuovi fabbisogni operativi dei Soci. Il Piano 2022-2024 evidenzia la positività complessiva della gestione ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. I ricavi delle vendite e delle prestazioni superano il milione di euro per tutto il triennio di piano.

L'assetto organizzativo prevede un dimensionamento a regime di 18 unità tecniche/amministrative.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispetto quando previsto dall'Art.1 c.2 del TUSP *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica."*

Conclusione

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.